

PROCEDURA APERTA EX ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER IL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, MEDIANTE L'UTILIZZO DI BUONI PASTO ELETTRONICI E DEL SERVIZIO PER ACQUISTI DIGITALI NELL'AMBITO DEL PIANO DI WELFARE DEI DIPENDENTI DI SITRASB S.p.A. PER LA DURATA DI 24 MESI CON EVENTUALE RINNOVO PER ALTRI 24 MESI

CIG BBFF811710

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute
Rif. punto 4.2 del disciplinare di gara

Quesito n. 1:

Con riferimento ai costi della manodopera da voi stimati in relazione alla durata dell'appalto di 48 mesi (indicati all'art. 3.4 dell'allegato Progetto tecnico buoni pasto e welfare), considerato che l'offerta economica invece deve essere espressa su un importo base d'asta relativo al biennio, pari a € 148.400,00, e che per coerenza anche i costi che indicherà L'OE nella sua offerta saranno relativi al biennio, si chiede di voler comunicare la Vs. stima dei costi della manodopera rapportati a biennio.

Risposta al quesito n. 1:

Il valore stimato del costo della manodopera in relazione alla durata biennale dell'appalto (24 mesi) ricavato in base a quanto indicati all'art. 3.4 dell'allegato Progetto tecnico buoni pasto e welfare è pari a euro 8.000,00:

	Valore del servizio	% incidenza costo della manodopera	Valore della manodopera
Buoni Pasto	€ 140.000,00	4,24%	€ 5.936,00
Fee welfare	€ 8.400,00	24,53%	€ 2.060,52
		Totale	€ 7.996,52
		Totale (arr.)	€ 8.000,00

Quesito n. 2:

Con riferimento al CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e Servizi da voi individuato a disciplina dell'appalto, si chiede di confermare che il codice (CNEL) alfanumerico dello stesso sia H011.

Risposta al quesito n. 2:

Si conferma che SITRASB S.p.A., nel determinare in via equitativa ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice il costo della manodopera ha tenuto conto della disciplina del CCNL Commercio, Terziario, Distribuzione e

Servizi identificato con il codice CNEL H011 nonché di precedenti contratti aggiudicati da SITRASB S.p.A. stessa (cfr. art. 6 del Disciplinare di Gara).

Quesito n. 3:

Con riferimento all'art. 14 del Disciplinare e in particolare all'ultimo capoverso che così recita:

L'aggiudicatario che occupi un numero pari o superiore a quindici dipendenti è tenuto, entro sei mesi dalla sottoscrizione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti adottati a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'aggiudicatario è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Si chiede di confermare che tale previsione non sia applicabile agli OE che occupano un numero superiore a 50 dipendenti in quanto già tenuti alla redazione e presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006.

Risposta al quesito n. 3:

Come previsto dall'art. 19.8 del disciplinare di gara - *RAPPORTO SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE* - Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato II.3 del Codice, l'operatore economico che occupa più di 50 dipendenti e che è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, è tenuto a produrre, a pena di esclusione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere di parità.

Tale tipologia di OE (Operatore che occupa più di 50 dipendenti) non è tenuto a presentare ulteriore relazione in merito ai contenuti di cui all'art. 14 del Disciplinare di gara essendo tale obbligo assorbito dall'adempimento normativo sopra citato.

Quesito n. 4:

Con riferimento alla richiesta della Carta di Identità prevista all'interno dei modelli dichiarativi, si chiede di confermare che l'apposizione della firma digitale esoneri dal presentare la Carta di Identità del sottoscrittore.

Risposta al quesito n. 4:

Si conferma che l'apposizione della firma digitale esonera dal presentare la Carta di Identità del sottoscrittore.

Quesito n. 5:

Con riferimento all'art. 19 punto 4) del Disciplinare: Ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo; Si chiede di confermare che sia ammissibile la copia della marca da bollo (contrassegno telematico) con indicazione del numero seriale, come previsto a pag. 22 del Disciplinare?

Risposta al quesito n. 5:

Con riferimento al punto 19.4 in cui si richiede di caricare in piattaforma la *Ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo* si precisa che come chiarito al punto 19.2 - SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA E DELLE DICHIARAZIONI - a comprova del pagamento dell'imposta di bollo, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf.

Quesito n. 6:

Si chiede conferma che al pari del servizio di buono pasto, l'ambito di riferimento per la valutazione del criterio 20.2 B) NUMERO DI ESERCIZI CONVENZIONATI E/O DA CONVENZIONARE PER IL SERVIZIO DI WELFARE di cui al Disciplinare di gara, sia il territorio della Regione Autonoma Valle

Risposta al quesito n. 6:

L'Art. 20.2 B deve essere letto unitamente a quanto riportato negli ulteriori atti di gara ed in particolare nel Capitolato Tecnico prestazionale e nel documento Criteri OEPV. Con riferimento a tale ultimo atto si richiama l'art. 2.1 *Offerta tecnica - Modalità di assegnazione dei punteggi*, criterio di valutazione d) *Tipologia partner commerciali inseriti nella rete welfare* in cui è espressamente stabilito che *Il Concorrente dovrà specificatamente indicare quali partner di vendita fanno parte della propria rete welfare e quali intende inserire nel proprio network. Saranno in particolare oggetto di valutazione positiva da parte della Commissione partner con punti vendita attivi localizzati nel comune di Aosta e/o nei comuni limitrofi della valle centrale tra Verres e Morgex e/o a quelli presenti nella valle del Gran San Bernardo. Particolare rilievo verrà dato alle reti comprendenti partner che presentano punti vendita di carburante nelle citate zone.*

Quesito n. 7:

Considerate le indicazioni discrepanti contenute negli atti di gara, rispetto al numero delle pagine che deve comporre l'offerta tecnica, si chiede di confermare che tale documento, contenente i paragrafi da A) ad I), dovrà avere numero massimo di 13 pagine e che gli elenchi in risposta ai criteri C) e D), i quali sono relativi alle numeriche dichiarate ai criteri A) e B), non saranno conteggiati nel numero di pagine. Saranno altresì esclusi dal conteggio copertina, indici ed eventuale avviso di riservatezza.

Risposta al quesito n. 7:

Si segnala che il contenuto dell'art. 2.1 "Prescrizioni generali sui criteri" del documento "Criteri OEPV" presenta un mero refuso materiale con riferimento al numero massimo di pagine consentite per la relazione tecnico-metodologica.

In particolare, il predetto articolo indica erroneamente in 5 (cinque) il numero massimo di pagine della relazione tecnica e prevede che gli elenchi degli esercizi convenzionati da presentare ai fini della valutazione dei criteri a) e b) siano inclusi nel relativo conteggio.

Al riguardo, si precisa che il riferimento corretto è quello contenuto nell'art. 20 del Disciplinare di gara, il quale stabilisce che la relazione descrittiva dell'offerta tecnica deve essere composta da un numero massimo di 8 (otto) pagine e che gli elenchi di cui ai punti A) e B) non concorrono al computo di tale limite, potendo essere presentati come allegati separati.

Si richiama, a tal fine, il contenuto dell'art. 20 del Disciplinare di gara:

La relazione descrittiva della rete del servizio sostitutivo di mensa è formata da un numero massimo di 8 pagine; restano esclusi da conteggi delle pagine gli elenchi di cui ai precedenti punti A. e B. che possono formare oggetto di allegati specifici. Parimenti non sono computati nel numero massimo consentito le copertine, gli eventuali sommari, oltre ad eventuali dichiarazioni di riservatezza.

Si precisa inoltre che:

- i. tale numero di pagine (8 – otto) comprende sia la relazione tecnica riguardante il servizio sostitutivo di mensa, sia quello di welfare;
- ii. gli elenchi di cui ai precedenti punti A. e B. sono rispettivamente
A. Numero di esercizi convenzionati e/o da convenzionare per il servizio sostitutivo di mensa;
B. Numero di partner convenzionati e/o da convenzionare per il servizio di welfare;

Pertanto, l'art. 2.1 del documento "Criteri OEPV" deve essere interpretato e applicato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del Disciplinare di gara e, conseguentemente, deve essere letto come segue:

2.1. Prescrizioni generali sui criteri

Il concorrente dovrà presentare una relazione tecnico-metodologica, in cui descrive separatamente quanto richiesto per ogni criterio ai fini delle specifiche valutazioni.

Relativamente a tale relazione, che dovrà essere composta complessivamente da massimo 8(otto) pagine dattiloscritte, si precisa che:

- ***l'elenco degli esercizi convenzionati da inserire per la valutazione di cui ai criteri a) e b) si intende escluso dal conteggio del numero di pagine;***
- *nel conteggio del numero di pagine previsto sono esclusi la copertina, l'indice, l'eventuale avviso di riservatezza;*
- *eventuali pagine in eccesso non verranno prese in considerazione in fase di valutazione da parte della Commissione giudicatrice senza tuttavia comportare l'esclusione del concorrente.*

Quesito n. 8:

Con riferimento alle previsioni in merito alle tempistiche di attivazione della rete da parte dell'affidatario, si chiede di confermare che siano ammissibili 30 giorni lavorativi dalla data della comunicazione di aggiudicazione?

Risposta al quesito n. 8:

Con riferimento alle tempistiche di attivazione della rete da convenzionare per il servizio sostitutivo di mensa e per il servizio welfare (lettere a) e b) dei criteri di valutazione) si conferma che è ammesso un termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data della comunicazione di aggiudicazione.

Quesito n. 9:

Nel capitolato, all'art. 4.1 si rinviene la seguente previsione: emissione e consegna a SITRASB S.p.A. delle tessere elettroniche e/o attivazione della piattaforma APP su cui sono appoggiati i buoni pasto entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avente validità stimata a decorrere dal 1° gennaio 2027 e, per richieste successive avanzate nel corso di durata dell'Appalto, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di SITRASB S.p.A mentre all'art. 4.2 si prevede: Entrambi i servizi dovranno essere pienamente operativi, comprensivi di tutte le attività propedeutiche, entro 20 giorni dalla stipula del contratto. Considerate tali diverse tempistiche (30 e 20 giorni), e al fine di allineare le scadenze entro le quali i servizi devono essere attivati, si chiede di confermare che i termini di cui all'art. 4.2 siano da intendersi di 30 giorni lavorativi così come previsto all'art. 4.1, intendendosi anche per questo

Risposta al quesito n. 9:

Si segnala che il contenuto dell'art. 4.2 - Servizio Piano Welfare aziendale del Capitolato tecnico prestazionale presenta un mero refuso materiale con riferimento al termine entro cui i servizi dovranno essere resi pienamente operativi a decorrere dalla stipula del contratto.

In particolare, il predetto articolo indica erroneamente in 20 (venti) giorni il termine per l'attivazione completa del servizio di welfare. Tale disposizione deve essere letta e interpretata in coerenza con quanto previsto dall'art. 4.1 – “Buoni pasto elettronici” del medesimo Capitolato Tecnico Prestazionale.

Pertanto, sia il servizio sostitutivo di mensa, sia il servizio di welfare dovranno essere pienamente operativi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto.

Quesito n. 10:

Con riferimento all'art. 5.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale e alle previsioni di cui ai punti 11 e 13, si chiede conferma che la responsabilità dell'Appaltatore non si estenda in via automatica e generale a qualsiasi fatto e/o condotta degli esercizi convenzionati, trattandosi di soggetti terzi, autonomi e dotati di proprie autorizzazioni e responsabilità, con i quali l'Appaltatore intrattiene un rapporto di convenzionamento funzionale all'utilizzo del servizio, nel rispetto della normativa vigente.

In particolare, si rappresenta che l'Appaltatore garantisce, in fase di convenzionamento, la verifica del possesso da parte degli esercenti delle autorizzazioni e certificazioni richieste dalla legge, anche sotto il profilo igienico-sanitario, restando invece demandata alle competenti autorità – quali, a titolo esemplificativo, ASL/ATS, NAS e autorità amministrative locali – ogni attività di controllo sul mantenimento nel tempo dei relativi requisiti.

Pertanto, si chiede conferma che eventuali responsabilità dell'Appaltatore debbano essere limitate a inadempimenti direttamente connessi all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto e non possano estendersi alle attività proprie degli esercizi convenzionati, quali la preparazione e

somministrazione di pasti nonché la vendita di prodotti alimentari e bevande, né ai fatti ad esse connessi o imputabili ai medesimi, fermo restando che l'Appaltatore si impegna comunque a prendere in carico con tempestività le segnalazioni di SITRASB S.p.A. e ad adottare, con diligenza e buona fede, gli opportuni interventi nei confronti degli esercizi convenzionati, al fine di rimuovere eventuali disservizi e garantire il rispetto dei livelli di servizio previsti.

Risposta al quesito n. 10:

Si conferma che le eventuali responsabilità dell'Appaltatore sono limitate agli inadempimenti direttamente connessi all'erogazione del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, secondo quanto previsto dai restanti punti dell'art. 5.1 del Capitolato Tecnico Prestazionale. Pertanto, tali responsabilità non si estendono alle attività proprie degli esercizi convenzionati, quali la preparazione e la somministrazione di pasti, nonché la vendita di prodotti alimentari e bevande.

Si conferma, altresì, che l'Operatore Economico, sia in fase di convenzionamento dell'esercente sia durante il mantenimento in essere della convenzione, è tenuto a verificare il possesso, da parte dell'esercente medesimo, di tutte le autorizzazioni e certificazioni richieste dalla normativa vigente, ivi comprese quelle di carattere igienico-sanitario, necessarie per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Quesito n. 11:

Con riferimento allo Schema di contratto, si rappresenta che l'art. 7 prevede "Ai sensi di quanto prescritto all'art. 35 del Capitolato tecnico prestazionale, l'Aggiudicatario ha prodotto copia della seguente polizza assicurativa ... per la copertura assicurativa di responsabilità civile dell'impresa verso dipendenti ed operai (RCO) ... e per R.C.T. per un massimale di Euro 1.500.000,00 ...". Tuttavia, nel Capitolato tecnico prestazionale non è presente l'art. 35, né una specifica disciplina in tema di coperture assicurative. Alla luce di quanto sopra, si chiede pertanto di chiarire il corretto riferimento normativo richiamato nello Schema di contratto, nonché l'effettiva portata degli obblighi assicurativi richiesti all'Appaltatore.

Risposta al quesito n. 11:

Si conferma che il riferimento contenuto nell'art. 7 dello Schema di contratto all'«art. 35 del Capitolato Tecnico Prestazionale» è frutto di un mero refuso materiale. Pertanto, l'art. 7 deve essere correttamente letto e interpretato come segue: *Ai sensi di quanto prescritto all'art. 35 del Disciplinare di gara (...)*

L'Art. 35 del Disciplinare di gara costituisce, infatti, il corretto riferimento normativo e prevede che, entro il termine assegnato dalla Stazione Appaltante ai fini della stipula del contratto, l'aggiudicatario sia tenuto a presentare la documentazione richiesta, ivi compresa copia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso dipendenti e operai (RCO), con massimale adeguato al numero dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio e alle caratteristiche dello stesso, nonché della polizza per la responsabilità civile verso terzi (RCT), con un massimale pari a euro 1.500.000,00, a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione dell'appalto, per danni a persone e cose, inclusi la Committenza, i suoi dipendenti e i terzi in genere, comunque connessi allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto.

Quesito n. 12:

Si chiede conferma che i servizi oggetto dell'appalto possano essere erogati tramite un'unica piattaforma digitale integrata ma attraverso due App mobile distinte — stante le diverse caratteristiche dei servizi

erogati e della normativa di riferimento — tutte sviluppate dal fornitore e accessibili mediante le medesime credenziali.

Risposta al quesito n. 12:

Si conferma che i servizi oggetto dell'appalto possano essere erogati tramite un'unica piattaforma digitale integrata, ma attraverso due App mobile distinte — stante le diverse caratteristiche dei servizi erogati e della normativa di riferimento — tutte sviluppate dal fornitore e accessibili mediante le medesime credenziali.

Quesito n. 13:

In riferimento alla lett. e) del par. 10 "Requisiti Speciali" del Disciplinare di gara, si chiede di confermare che un'autodichiarazione dell'operatore economico possa essere ritenuta idonea come documento di comprova. In caso contrario, si chiede di meglio specificare la tipologia dei documenti richiesti come comprova della lett. e) fornendo degli esempi.

Risposta al quesito n. 13:

La lett. e) dell'Art. 10 del Disciplinare di gara prevede espressamente che l'OE deve *disporre di piattaforma digitale già prontamente in uso, accessibile sia via web sia tramite app, idonea a consentire la gestione e l'utilizzo dei buoni pasto e dei beni e servizi di welfare previsti dall'art. 51, comma 2, del TUIR ed oggetto dell'appalto.*

Il medesimo articolo 10 prevede inoltre che: *La comprova del requisito di cui alla lett. e) è fornita mediante i documenti attestanti la disponibilità giuridica e materiale nonché l'attivazione, già al momento di presentazione dell'offerta, della piattaforma digitale idonea a consentire la gestione e l'utilizzo dei buoni pasto e dei beni e servizi di welfare.*

A titolo esemplificativo possono essere ritenuti validi documenti legali attestanti il possesso del dominio e dell'App, screenshot attestanti le varie sezioni della piattaforma in uso, elaborati su query che attestano i movimenti su detta piattaforma, relazioni tecniche che ne illustrano il possesso e il posizionamento dei server e qualsiasi ulteriore o diverso documento che l'OE ritenga sufficientemente probante.

Aosta, 25 giugno 2026

SITRASB S.p.A.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Hervé FUSINAZ)